

Reinhold C. Mueller
**Lo *status* degli ebrei
nella Terraferma veneta del Quattrocento:
tra politica, religione, cultura ed economia.
Saggio introduttivo**

Estratto da Reti Medievali Rivista, VI-2005/1 (gennaio-giugno)

http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/ebrei/Mueller.htm



Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento
Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre 2003)
A cura di di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller

Firenze University Press

Lo *status* degli ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento: tra politica, religione, cultura ed economia. Saggio introduttivo

di Reinhold C. Mueller

1. Premessa

Negli ultimi trent'anni il panorama storiografico relativo alla presenza ebraica nell'Italia quattrocentesca si è arricchito molto, grazie ad una ampia serie di ricerche di carattere locale e a numerose indagini di sintesi; ciò ha significato non solo un aumento sostanziale delle conoscenze, ma anche una diversa articolazione delle prospettive di ricerca. C'è oggi una consapevolezza maggiore rispetto al passato della complessità delle relazioni sociali e culturali fra la maggioranza cristiana e la minoranza ebraica. A proposito del tema sempre cruciale dell'attività di prestito, attualmente si propende a non isolare nella ricostruzione storiografica il prestito ebraico dal complessivo mercato del credito di un determinato territorio, ma neanche da alcune possibilità produttive e commerciali che si aprivano agli ebrei. Largamente condiviso è anche il giudizio sulla compresenza o sulla repentina alternanza, nell'analisi di ciascun contesto locale, tra forme di accettata convivenza e di effettiva integrazione della minoranza ebraica, e violente contrapposizioni e conflitti. Naturalmente la qualità delle fonti documentarie prese preferenzialmente in considerazione influisce in modo preciso sulla ricostruzione storica: hanno peso la possibilità o meno di disporre di fonti di parte ebraica, l'uso (molto intenso nelle ricerche recenti) di quella documentazione notarile che mette in particolare evidenza la minuta consuetudine, nel 'quotidiano', fra ebrei e cristiani, la disponibilità di fonti giudiziarie. Queste fonti vanno analizzate in sé stesse, soppesate, miscelate con cautela, nella consapevolezza che «solo l'intreccio di lenti diverse e variamente deformanti permette di avvicinarsi al valore reale, quantitativo e qualitativo, di questa presenza» ebraica¹.

Anche per quello che riguarda la Terraferma veneta quattrocentesca sono state adottate già diversi decenni fa formulazioni orientate a sottolineare relazioni di segno positivo fra comunità ebraica e mondo cristiano². Bisogna

riconoscere tuttavia che dopo le ricerche sfociate nel convegno *Gli ebrei e Venezia* del 1983 – che nella sezione dedicata alla Terraferma non avevano portato certo ad una copertura sistematica, città per città e territorio per territorio³ – le indagini locali hanno un po' segnato il passo, nonostante la persistente attenzione al caso così rilevante di Treviso ('capitale' dell'immigrazione askenazita e sede di un tribunale rabbinico almeno nella prima metà del Quattrocento)⁴, e gli approfondimenti di grande importanza dedicati al caso padovano, sia sotto il profilo della vita quotidiana, sia sotto quello della riflessione teorico-giuridica⁵. Forse è anche per questo che, nella "geografia e cronologia degli insediamenti ebraici" di un'importante sintesi di una decina d'anni or sono⁶, la Terraferma veneta non figura a fianco delle altre regioni dell'Italia centro-settentrionale. Solo assai di recente la tendenza sembra essersi invertita, e questo seminario, che raccoglie ricerche analitiche relative a città e territori sinora trascurati, ne è la prova. Tuttavia, con l'eccezione di Padova⁷ (e ora delle cittadine del Polesine⁸) le indagini hanno progredito meno proprio sul terreno della vita quotidiana delle comunità ebraiche.

Nelle pagine che seguono, geografia e cronologia giocano un ruolo fondamentale. Dopo un breve riassunto di alcuni dei punti nodali di ciascun contributo, si tratteranno alcuni temi che emergono dai saggi qui proposti, e che potrebbero con profitto essere elaborati ulteriormente in future ricerche: la natura giuridica del rapporto tra la Dominante e gli ebrei dei domini; i concetti di cittadinanza nel rapporto tra poteri locali ed ebrei; e quella specie di spartiacque cronologico che sembra segnare in modo incisivo la vicenda degli ebrei nei centri della Terraferma, individuato da quasi tutti gli autori negli anni Quaranta-Cinquanta del Quattrocento. Convergenndo diverse possibili concause – gli orientamenti papali, ma anche le situazioni politiche ed economiche particolari delle diverse località – quella congiuntura cronologica portò qui al divieto del prestito da parte dei banchieri ebrei, là all'espulsione degli ebrei *tout court* (almeno temporaneamente). Ovunque si tocca con mano l'ambiguità dei provvedimenti della Serenissima, che non ha potuto o saputo proporsi una politica costante e coerente, nel tempo e nello spazio, nei confronti degli ebrei. D'altra parte, la politica è fatta anche da uomini e varrà la pena di valutare anche l'incisività o meno di certe figure della politica e della cultura che sono intervenute sulla questione del rapporto tra governo ed ebrei, a volte anche determinando un indirizzo: basti pensare alle impostazioni oscillanti dei podestà veneziani a Treviso tra fine Trecento e inizio Quattrocento, o al ruolo di alcuni umanisti alla metà del secolo.

2. I contesti locali

Tra i contributi che qui si presentano, manca una considerazione di Venezia tardomedievale stessa, città capitale e mercato europeo e mediterraneo, che elaborò solo caso per caso durante il Quattrocento la sua politica verso gli ebrei – a volte flessibile, a volte repressiva –. Gli storici dell'era moderna viceversa hanno di recente dedicato una ricca raccolta di saggi alla storia degli

ebrei nella città lagunare, che potrebbe fungere da stimolo per una futura raccolta di studi sulla Terraferma⁹. Il saggio introduttivo a quella raccolta, di Benjamin Ravid, dà un eccellente quadro d'insieme a partire dalle prime menzioni ufficiali di ebrei nel Duecento, attraverso le due note condotte concesse in seguito alla crisi della guerra di Chioggia (1382-1397), sino al Quattrocento, secolo che attende ancora uno studio approfondito¹⁰. Sappiamo che negli interstizi di pronunciamenti spesso draconiani del governo dopo il 1397, quando il servizio di prestito su pegno fu relegato a Mestre, famiglie di ebrei trovarono spazi vitali sufficienti per costituire una vera comunità a Venezia, con abitazioni diffuse, anche se una certa loro concentrazione ci fu nella parrocchia di S. Canciano. La professione medica di ebrei, a Venezia come dovunque, permetteva deroghe ai divieti di residenza. Joseph Shatzmiller avvalorava la tesi che già nel Duecento un dotto medico ebreo, Jacob ben Elia, abitasse in città; Renata Segre sta studiando per i secoli successivi lo *status* dei medici ebrei, di cui a volte si menzionava la religione, a volte la si taceva, mentre altre volte ancora si insisteva sulla conversione del medico al cristianesimo come premessa per la licenza di curare pazienti cristiani¹¹.

Nella presente raccolta di atti della giornata di studio ospitata dall'Università di Verona (Dipartimento di Discipline storiche, artistiche e geografiche) nel novembre del 2003, le ricerche sulla Terraferma veneta e sulla "sfera d'influenza" di Venezia, che spaziano da Rovigo a Trieste, derivano quasi tutte da studi più ampi, da libri recentissimi, da tesi di laurea e di dottorato. Ci sono tante novità, come la ricostruzione, in parte *ex nihilo*, della presenza degli ebrei a Feltre, Rovigo, Verona e Vicenza, e ciascun autore si è sforzato di delineare, il più possibile, il rapporto, da un lato tra comunità di ebrei (italiani e askenaziti), dall'altro tra ebrei e la maggioranza cristiana. I saggi possono essere collocati in due settori: ci sono nel primo quelli di valenza più generale, nel secondo quelli dedicati a singole città e località della Terraferma veneta e terre confinanti.

Il ruolo economico delle donne ebee è il tema, qui anticipato, di una approfondita ricerca di Miriam Davide. L'autrice mette in rilievo la figura di certe donne askenazite di Trieste, in territorio austriaco ed imperiale, capaci di operare in proprio dietro un banco di pegno e di investire, assieme al marito, il denaro portato in dote. Contrasta con loro il profilo delle ebee askenazite di Treviso, molto meno libere di agire in proprio; e delle ebee italiane di Padova, che tendevano a dedicarsi piuttosto alla casa e alla famiglia. Le diverse tradizioni per la trasmissione di patrimoni vengono seguite attraverso l'analisi di testamenti e carte dotali¹².

Il profilo biografico che ci dà Alberto Castaldini del prestatore Sabato da Lodi svela il caso eccezionale di un ebreo privilegiato da Venezia, un *fidelis* della repubblica, esentato tra l'altro dal portare il segno distintivo della "O". Sabato aveva svolto un ruolo essenziale nel 1447 per il governo di Venezia nella conquista (durata per breve tempo) di Lodi e Piacenza, non solo attraverso prestiti e trasferimenti di denaro necessario per il pagamento delle truppe, ma anche fornendo informazioni direttamente utili per la presa di Lodi. Per

questo egli era stato poi incarcerato e torturato dai milanesi. Salvatosi la pelle ma espropriato di tutto, Sabato chiese quasi vent'anni più tardi al consiglio dei Dieci la licenza di gestire, esentasse, un banco di prestito a Villafranca, situata tra Verona e Mantova: un riconoscimento concreto della fedeltà del suppliante che Venezia non esitò a concedere, anche contro la volontà del potere locale, per giustizia e per saldare ad un infedele un vecchio debito¹³.

Alessandra Veronese (che non poté essere presente al seminario per ragioni di salute ma che aveva inviato il suo contributo) mette a confronto due delle comunità ebraiche askenazite già menzionate sopra, Treviso e Trieste¹⁴. L'autrice rilieva da un lato l'emigrazione anche non coatta di molte famiglie di ebrei tedeschi che cercavano di migliorare le proprie possibilità economiche venendo in Italia, e dall'altro l'andirivieni tra l'Italia e la Germania di componenti delle stesse famiglie, o comunque il loro non necessariamente definitivo radicamento nella penisola. Inoltre, sulla base di un campione di contratti dotali e di testamenti, si rileva la totale endogamia esistente nella comunità askenazita in questi due centri. Le sottolineature dell'autrice mettono in guardia contro la semplificazione degli elementi di *push-pull*: la migrazione di ebrei verso l'Italia non dipendeva unicamente da episodi di persecuzione nelle terre di lingua tedesca e non era sempre a senso unico¹⁵.

Restando a Treviso, con Angela Möschter veniamo a conoscenza non solo della cadenza delle condotte per i banchi di prestito ebraico-askenaziti (e si tratta di informazioni cruciali per capire i rapporti tra le autorità – locali e della capitale – e i capi della comunità) ma anche, trattandosi poi di un grosso insediamento di 120-150 componenti, del fatto che altri ebrei facevano altri mestieri, da commercianti e cartai a carrettieri. Tra il 1389 e il 1443 venne permesso il prestito da parte di numerosi banchi (fino a 8); dopo la forte riduzione nel numero dei banchi tra il 1446 e il 1459, quando una ultima condotta fu terminata, una comunità ebraica, seppur ridimensionata, continuò a risiedere e ad operare a Treviso, ma, anche in assenza di una struttura formale del prestito usurario, la comunità dovette chiedere protezione contro la predicazione minorita. Nella seconda metà del Quattrocento gli ebrei di Treviso persero d'importanza a favore di Padova e lo *status* equipollente alla cittadinanza, benchè temporanea, goduto da alcuni dei banchieri precedentemente, non venne più concesso.

Non sorprende il fatto che un piccolo insediamento di un banco di prestito a Feltre sia dominato, per la relativa vicinanza geografica e per la forza dei numeri, dagli ebrei di Treviso. La storia degli ebrei a Feltre, sconosciuta precedentemente e praticamente rimossa da chi qualcosa sapeva, viene ricostruita da Matteo Melchiorre. L'operato del banchiere fu condizionato da una situazione di guerra tra Venezia e l'Austria dal 1411 al 1420, dopodichè la presenza di un banco viene testimoniata fino al 1447; pochi e saltuari documenti riemergono per gli anni successivi al 1475, anno del processo di Trento, periodo quando l'illustre feltrino fra Bernardino Tomitano iniziò a promuovere la messa fuori legge dei banchi ebraici e la loro sostituzione con i Monti di pietà e, possibilmente, la cacciata degli ebrei *tout court*.

Si sapeva qualcosa, ma non molto, degli ebrei di Vicenza. Rachele Scuro, in una ricerca a tappeto che parzialmente riprende in questa sede, ha ricostruito una presenza ebraica molto articolata, costituita sia da italiani che da askenaziti. Secondo l'autrice, la fine dei banchi (tra il 1441 e la scadenza dell'ultima condotta nel 1445) è da mettere in rapporto non solo con le pressioni della predicazione minorita, ma anche con la concorrenza di certi nobili locali che volevano esercitare loro il prestito ad interesse, sulla base di contratti magari fittizi. Se i banchieri dovettero emigrare – chi nei piccoli centri del vicentino, chi come i Finzi a Padova –, i loro ex fattori, per lo più italiani, si trasformarono in “pezzaroli” (ossia venditori di cose usate tra le quali anche pegni passati loro dai banchi) che probabilmente fungevano da mediatori tra clienti locali e banchi situati nei centri minori. In contrasto con la situazione prevalente altrove, documentata da Ariel Toaff, le comunità italiane e askenazite a Vicenza vissero a lungo assieme, collaborando anche nel settore bancario; alla metà circa del secolo tuttavia gli askenaziti arretrano e gli italiani o romani prendono il loro posto, specie nella *pezzaria*, a differenza di ciò che ci saremmo aspettati.

Vito Rovigo e Gian Maria Varanini si sono spartiti il secolo, riprendendo il filo dei due contributi su Verona dello stesso Varanini e di G. Borelli, comparsi negli atti del summenzionato convegno della Fondazione Cini del 1983, e hanno approfondito con nuova documentazione, sopravvissuta più folta per la seconda parte del Quattrocento, la presenza ebraica e i rapporti tra cristiani ed ebrei a Verona. Nel periodo trattato da V. Rovigo troviamo sul mercato monetario scaligero *fenestrate* sia cristiani (tra cui patrizi del consiglio), che ebrei; e gli ebrei sono inizialmente italiani, mentre gli askenaziti arrivano più tardi. Come a Treviso, l'insediamento degli ebrei era diffuso nello spazio urbano, e l'autore trova riflesso, in contratti di varia natura giuridica, un rapporto quotidiano e di fiducia reciproca tra cristiani ed ebrei. Come dovunque la situazione dei banchi peggiora alla fine degli anni Trenta: il numero dei titolari si riduce a tre, mentre gli altri si spostano nei piccoli centri periferici col risultato che – secondo l'autore – la cacciata del 1447 fu solo l'ultimo atto in un processo quasi decennale di crescente incomprensione e diffidenza dei cristiani nei confronti degli ebrei, e di voglia di maggiore indipendenza politica per il consiglio. Varanini riparte da qui, delineando un clima di opposizione alla presenza ebraica delle *élites* cittadine, spinte con tutta probabilità dai francescani osservanti a chiedere l'espulsione dei prestatori. Come a Vicenza, gli ebrei ancora residenti in città agivano come rappresentanti dei banchieri situati nella vicina periferia, ma con una forza contributiva fiscale in continuo declino lungo la seconda metà del secolo. A partire dagli anni Settanta il clima si deteriorò nuovamente, anche contro i pochi ebrei nel ruolo di intermediari o prestatori minori rimasti in città: siamo negli anni della predicazione del Carcano e del Tomitano, dell'accusa di omicidio rituale di Trento, poi di Portobuffolè e di Marostica, con le loro tragiche conseguenze. A Verona, dei personaggi di spicco dell'*élite* – si pensi solo all'umanista Giorgio Sommariva – si trovano protagonisti di questi avvenimenti; ma cionondimeno Varanini

sottolinea che c'erano rapporti tra alcuni cristiani e alcuni ebrei di buon vicinato e d'amicizia.

Oltre a Trieste, l'altra area fuori della Terraferma veneta trattata in questa raccolta è quella del Polesine (Rovigo, Lendinara, Badia) che sarebbe entrata a farne parte a pieno titolo solo dalla fine della guerra di Ferrara (1482-1484); di quest'area, per lo più sotto il dominio degli Este, ci parla Elisabetta Traniello. Le date delle prime notizie e delle prime condotte negoziate con ebrei italiani, sono quelle oramai facilmente immaginabili: gli anni Ottanta e Novanta del Trecento. Tema particolarmente interessante è quello di una sorta di diritto di cittadinanza temporanea concesso dalle autorità estensi, valevole per la durata della condotta; sembra che, restando nella Terraferma veneta, solo a Treviso nella prima metà del Quattrocento si trovino privilegi simili (Möschter). Nel Polesine il diritto di un trattamento "ut cives" permetteva agli ebrei "condotti" di agire "ut mercatores", anche al di fuori della fiducia già prestata ai loro libri contabili, com'era il caso con i cristiani. La concessione comportava in almeno un caso il diritto di possedere stabili e terreni, cosa esplicitamente vietata nello stato veneto a partire dal 1423.

3. *Tra religione, politica e cultura*

Se queste sono le tematiche analiticamente svolte dai diversi autori, tenterò ora di indicare dove portano alcuni dei molti stimoli che emergono dai singoli contributi e dal loro insieme¹⁶.

La suggestione di Vito Rovigo che gli ebrei erano soggetti direttamente alla Signoria e secondariamente ai rettori, soggezione riflessa nella frase ricorrente che gli ebrei erano "subditi nostri", stimola una serie di osservazioni. Innanzi tutto, è cosa nota come nei regni di Francia e di Aragona, come nel Sacro romano impero, gli ebrei erano giuridicamente assoggettati alla corona; nell'impero erano considerati "nostri cari servi della Camera" in modo che, da un lato le autorità locali non li potevano maltrattare, dall'altro il tesoro li poteva tassare a piacere e chiedere loro prestiti. L'assunzione da parte di Venezia, città-stato territoriale dalla vocazione mercantile, di questo orientamento spiegherebbe varie constatazioni di fatto. Anche se l'uso della parola "subditus" non è comunissimo, sembra togliere ogni ambiguità la supplica rivolta da Salamoncino di Piove di Sacco alla Serenissima nel 1477, dove egli si autodefinisce, più di una volta, "schiavo e servidore de questa Illustrissima Signoria"¹⁷. Questo legame diretto farebbe capire perché nelle condotte si doveva sempre garantire l'esenzione degli ebrei dalle tasse locali, in modo che il Senato potesse tassare gli ebrei direttamente e chiedere prestiti straordinari ai rappresentanti di tutte le comunità ebraiche locali. Esso spiegherebbe in parte come ci si dovesse sempre appellare al Senato per l'approvazione delle condotte come per le richieste di espulsione, anche sopra la testa dei rettori veneziani¹⁸. Spiegherebbe perché in così tante località minori, da Mestre a Montagnana a Villafranca, come a Negroponte e per un periodo a Corfù nello Stato *da mar*, gli ebrei prestatori avessero i loro banchi e le loro abitazioni nel

castello, luogo sotto sorveglianza prettamente governativa, con guarnigioni di soldati. Spiegherebbe infine come i decreti di espulsione riguardassero per lo più i centri maggiori, mentre restavano spesso operanti e legittimati i banchi nelle località di periferia, in modo da mantenere in piedi delle fonti di tasse e di prestiti. Le autorità locali dovevano adattarsi a tassi d'interesse maggiori e a costi addizionali per il trasporto di pegni tra città e periferia nei momenti sia del prestito come dell'eventuale asta. Questa veste giuridica, reale o assunta, di dominio diretto sugli ebrei, però, non portò alla formulazione di una politica libera da ambiguità.

Come detto poc'anzi, sia Angela Möschter che Elisabetta Traniello sollevano la questione della possibilità di concedere privilegi di cittadinanza a degli ebrei. Nel cercare l'equiparazione con i cittadini cristiani originari, i nuovi immigrati ebrei rivendicavano il diritto di poter agire liberamente sia in certi settori dell'attività produttiva, sia nel commercio e nella banca e di essere protetti dallo stesso sistema di diritto commerciale, davanti alle stesse corti di giustizia. Nel caso di Treviso, questi diritti vennero assicurati solo alle famiglie dei banchieri coperte da regolare condotta, fino alla metà del secolo; erano diritti di agire e specialmente di essere trattati "ut cives", valevoli per la durata della condotta. Nelle terre estensi, a differenza della Terraferma veneta, l'acquisto di beni immobiliari da parte di ebrei era permesso e, secondo Traniello, implicito nel diritto di cittadinanza o meglio all'equiparazione ad essa ("ut veri cives"). L'esempio estense è abbastanza vicino al caso documentato da Ariel Toaff per l'Umbria, dove vigevo una tipologia tripartita per lo *status* degli ebrei: *forensis*, *civis per tempus*, e *civis in perpetuum*, secondo il consulto del giurista Onofrio Bartolini, interpellato dal comune di Perugia nel 1397. Se nel Trecento l'acquisto di una casa era relativamente comune tra ebrei dei due tipi di *civilitas*, nel Quattrocento ciò divenne assai raro anche nel centro d'Italia, in parte per una maggiore mobilità dei banchieri, in parte per un generale restringimento dei diritti degli ebrei¹⁹. Nel Veneto, troviamo soltanto – e non dappertutto – la *civilitas temporalis*, limitata ai banchieri nominati nelle condotte e valevole solo per l'arco di tempo fissato nell'accordo. A partire dal 1423 Venezia vieta il possesso di beni immobili da parte di ebrei in tutti i domini di Terraferma, per cui cade qualsiasi eventuale rapporto tra privilegio di cittadinanza e proprietà immobiliare. Certo, i medici costituivano spesso casi a sé e il loro *status* andrà studiato più a fondo. Vanno infine tenute presenti due osservazioni. Primo, che il linguaggio giuridico spesso distingue tra l'ebreo che *est civis*, che ha ricevuto cioè un *privilegium civilitatis* formalmente e *ad nomen*, e quello che andava trattato "come se fosse cittadino": (*ut [prout, sicut oppure tamquam] esset civis*), che non è tecnicamente un *civis* ma è semplicemente equiparato, per lo più temporaneamente, ad un *civis*²⁰. In secondo luogo, Toaff e Todeschini ci ricordano che la città medievale, specie nel Quattrocento, sotto l'insistente predicazione minorita (urbana per definizione), è vista come una *civitas christianorum* dove l'*infidelis* non poteva pretendere una equiparazione "in tutto e per tutto" al cittadino cristiano, tanto meno al mercante cristiano²¹.

Se il rapporto tra maggioranza e minoranza in un primo periodo fu relativamente positivo, pur con le solite oscillazioni, quasi tutte le ricerche dei partecipanti al seminario indicano che l'atmosfera si guastò negli anni Quaranta e Cinquanta; e ciò comportò il ridimensionamento della comunità più grande della Terraferma veneta (Treviso, 1443), il divieto di gestire banchi e il loro trasferimento nel distretto (Vicenza, 1443-1445; Verona, 1447; Padova, 1455), fino all'espulsione *tout court* (Verona, 1447) e alla scomparsa, se non dalla scena, almeno dalla documentazione archivistica (Feltre, dal 1447). Anche in altre località si percepisce un'aria diversa: a Conegliano nel 1449 un ebreo che si rifiutò di prestare a 15% invece che al tradizionale tasso del 20% fu bandito; a Pordenone, in data imprecisata ma dopo il 1438 fu aggiunto agli statuti che il consigliere, che avesse osato proporre di invitare ebrei a prestare, sarebbe stato privato del suo *status* politico per due anni²². In tutti i casi, né i divieti né le espulsioni furono definitivi ma qualcosa cambiò ugualmente. Aggiungiamo, senza andare in terre lontane, i divieti di gestire banchi emanati dal duca Filippo Maria Visconti (Milano, 1443) e dal marchese Ludovico Gonzaga (Mantova, 1462)²³. Ciascun caso contiene elementi peculiari; quel che colpisce è il *timing*. Rivediamo più in particolare come la tensione nei rapporti tra cristiani ed ebrei si sia acuita nelle città in quel frangente per poi considerare quali elementi comuni possono eventualmente legare i casi.

A Treviso, che aveva la comunità più nutrita delle città della Terraferma veneta, il consiglio cittadino, ravvivato – da poco e per poco (1438-1443) – nella speranza di avere una maggiore autonomia da Venezia, decise nel 1442, dopo una discussione durata anni, il divieto del prestito ebraico in città e ricevette da Venezia dopo sole due settimane il nulla osta, benchè concesso di malavoglia, al provvedimento. Anche se già nel 1446 si concluse di nuovo una condotta (su pressione da parte di Venezia), il prestito ebraico a Treviso non sarà più né forte né continuativo quanto nel cinquantennio precedente; sarà inoltre più facile da parte dell'inquisizione, gestita dai Minori, di accusare e processare gli ebrei (ci sono due casi, l'uno nel 1439-1440, il secondo nel 1453, individuati da Angela Möschter). A Feltre, dove un piccolo nucleo ebraico operava all'ombra di quello di Treviso, gli ebrei scompaiono dalla documentazione notarile – fattasi improvvisamente abbondante – tra il 1447 e il 1470 (Melchiorre). A Vicenza si proibì il prestito ebraico nel 1445, costringendo i banchieri ebrei a spostarsi in piccoli centri del territorio, mentre si permise ad altri ebrei, spesso soci o fattori dei primi, di restare in città per esercitare il mestiere della *pezzeria*, collegato strettamente a quello del prestito, dove i pegni non riscattati – cosa eccezionale in questa città – rimanevano nelle mani dei prestatori che potevano venderli e trasformarli in contanti da imprestare nuovamente (Scuro).

In altre città si palesa una reale preoccupazione da parte delle autorità pubbliche, sia dei consigli cittadini che dei signori, per una 'mannaia' papale che cadeva automaticamente, nella forma di interdetti e scomuniche, sulla testa di chi avesse permesso il prestito ebraico, probabilmente sulla base dei decreti del concilio di Vienne (Francia, 1311-1317) contro la *licentia foenerandi*, riesu-

mati in funzione anti-ebraica. A Verona forse già nel 1440 i consigli chiesero al vescovo della città, il cardinale Francesco Condulmer, nipote di Eugenio IV, di ottenere dal papa l'assoluzione per aver accolto degli ebrei in città e l'autorizzazione a proseguire nell'accordare condotte. Nel 1441 il Condulmer rispose da Roma che mai si poteva concedere una tale licenza, visto che l'usura era proibita dal diritto divino, e vietò il prestito ebraico nella città scaligera²⁴. Nel 1446 il consiglio delibera l'espulsione degli ebrei e lo spostamento dell'attività di prestito nei centri minori del contado, ricevendo l'approvazione di Venezia l'anno seguente (Varanini). A Padova il consiglio interpellò nel 1446 il vescovo Pietro Donà sulla questione del prestito ebraico, mentre i Deputati *ad utilia* scrissero direttamente al papa nell'anno seguente chiedendo l'assoluzione da scomuniche ed interdetti e la licenza di negoziare condotte con ebrei che avessero offerto di prestare a tassi d'interesse i più bassi possibile. In soli tre mesi Niccolò V rispose, assolvendo i padovani e concedendo loro la licenza richiesta. Ma nel 1455 il consiglio mandò nuovamente ambasciatori a Roma allo scopo di ottenere l'assoluzione per aver trattato in passato con ebrei, "mettendo così in pericolo la salvezza delle loro anime", antefatto alla (temporanea) cacciata degli ebrei da Padova²⁵. A Pordenone nel 1452 le autorità chiesero a Niccolò V l'assoluzione e la licenza di trattare con degli ebrei²⁶. Infine, a Mantova nello stesso torno di tempo il vescovo Galeazzo Cavriani (1444-1466), un mantovano nominato da Eugenio IV, ribadì l'automatica applicazione dei "sacri canoni", scomunicando sia il marchese Ludovico, per aver permesso ad ebrei di abitare e prestare a Mantova, sia coloro che affittavano case, banchi e sinagoghe agli ebrei. Nel 1448 la marchesa Barbara di Brandeburgo mandò un emissario, Galeazzo Cattaneo, a Roma a chiedere al papa (che era ancora Niccolò V) di togliere la scomunica e di permettere agli ebrei di prestare nel marchesato. Nelle sue missive Cattaneo informa che il papa tergiversava nel concedere un'autorizzazione simile a quella che aveva già concesso agli Este di Ferrara, perché voleva arrivare ad un accordo generale con i rappresentanti delle comunità ebraiche della penisola, i quali avrebbero dovuto contribuire significativamente alla camera apostolica ("denno pagare molto migliaia de fiorini")²⁷.

Se andiamo a cercare l'origine di tanta attività, tra preoccupazione per la salvezza dell'anima e la salvezza dell'economia locale e curiale in quei due decenni, attività che porta all'allontanamento degli ebrei, specialmente se prestatori, dai maggiori centri urbani della Terraferma veneta entro il 1459 quando è il Senato stesso a riconoscere questo stato di cose²⁸, è necessario risalire un po' indietro nel tempo: innanzi tutto all'operato del papa veneziano Eugenio IV (Gabriele Condulmer), 1431-1447. Quest'ultimo – che da giovane era stato mercante, in "fraterna compagnia" col fratello Simone, negli anni 1390 quando il prestito ebraico era ancora praticato a Venezia – era stato tra i fondatori della comunità dei canonici regolari di S. Giorgio in Alga, assieme ad un gruppo di potenti religiosi come Angelo Correr (il futuro Gregorio XII), Ludovico Barbo, Lorenzo Giustinian e vari familiari e parenti²⁹. Siamo nel 1403-1404, nello stesso tempo in cui Simone Condulmer era socio del banco

di Rialto (la cui ragione sociale suonava “La commissaria di Piero Benedetto, Marco Condulmer e compagni”), che sarà costretto a chiudere per insolvenza nel 1405³⁰. In breve, il Condulmer conosceva bene l’ambiente non solo mercantile ma del prestito e dell’alta finanza. Una volta papa, egli avrebbe nominato come vescovi e cardinali molti compagni e parenti provenienti da S. Giorgio in Alga, non solo nel Veneto (Marco Condulmer, ad esempio, ebbe la sede vescovile di Alessandria, 1444-1451).

Eugenio IV sembra aver sviluppato una impostazione assai sfavorevole nei confronti degli ebrei, dopo un primo periodo in cui aveva confermato i provvedimenti abbastanza morbidi presi dal suo predecessore Martino V dietro pagamento di un contributo da parte delle comunità ebraiche, compresa quella di Padova³¹. Già nel luglio del 1434, mentre risiedeva a Firenze, il papa dovette affrontare una richiesta di assoluzione, inoltrata dai conti della Mirandola per aver invitato ebrei a prestare. In risposta egli concedeva sì l’assoluzione ma chiedeva preventivamente l’espulsione degli ebrei dalla contea³². Nello stesso anno egli si dimostrò preoccupato anche per la pericolosità di rapporti sociali *tout court* tra cristiani ed ebrei quando fece sapere alle autorità giudiziarie fiorentine, in questo caso al Capitano del popolo, che sarebbe rimasto fortemente turbato se non fosse stato punito esemplarmente un ebreo, Guglielmo di Dattalo di Montefalcone, reo di “idee sediziose” ma specialmente di aver avuto rapporti continuativi con una prostituta cristiana. L’accusato fu condannato a morte, *in absentia*³³.

Non conosciamo di preciso la posizione del papa veneziano riguardo al prestito ad usura tradizionalmente offerto a Firenze da cristiani autorizzati dal comune contro una tassa complessiva di 3000 fiorini l’anno, ma la prassi era stata fortemente criticata da Bernardino da Siena nelle sue prediche nella chiesa di S. Croce a Firenze nel 1425. Al loro ritorno a Firenze dall’esilio a Venezia (1434), Cosimo e Giovanni de’ Medici terminarono questa prassi, abolirono la magistratura di sorveglianza (il Giudice degli appelli) e iniziarono i negoziati con prestatori ebrei. La prima condotta formale fu conclusa nel 1437 con un Abraam di Dattalo e i suoi soci, con lo scopo di abbassare i tassi d’interesse chiesti dai bisognosi, in deroga ad una provvisione del 1406 che vietava il prestito da parte di ebrei. I capitoli della condotta menzionano il fatto che avevano il permesso del papa il quale, ancora residente, deve averli voluti o comunque accettati come mal minore³⁴.

Le preoccupazioni di Eugenio IV riguardanti il prestito ebraico e il pericolo dei rapporti sociali tra cristiani ed ebrei si concretizzano negli anni 1441-1443 in una politica fortemente anti-ebraica. Dopo una prima mossa con il quale abolì certe concessioni che godevano gli ebrei in Castiglia e Leone – nel giugno 1441, nello stesso anno cioè della risposta intransigente di suo nipote cardinale Francesco Condulmer ai veronesi –, il papa nel 1442 emanò la bolla *Super gregem dominicum*, diretta sempre ai regnanti di Castiglia e León ma intesa, come vedremo, ad avere una validità generale. Il testo, estremamente dettagliato, è teso a creare la maggiore separazione possibile tra cristiani ed ebrei e musulmani (“saraceni”) che, tra l’altro, non dovevano far parte delle

stesse corporazioni di mestiere. Esso proibisce il prestito usurario degli ebrei e insisteva addirittura sull'obbligo di restituzione delle usure guadagnate da prestatori ebrei nel passato. Una clausola revocava qualsiasi privilegio o immunità concessi agli ebrei dal suo predecessore Martino V (1417-1431); essa veniva resa di valore generale, per ogni buon conto, l'anno seguente con una apposita bolla emanata dalla sua sede nella Siena del predicatore minorita Bernardino³⁵. Sembra che le bolle abbiano spinto le comunità ebraiche a discutere possibili contromisure in sinodi a Tivoli e Ravenna nel 1442-1443³⁶. Praticamente la stessa bolla del 1442 fu ripetuta, ora diretta all'Italia, da Niccolò V nel 1447 – appena divenuto papa – e ancora nel 1451; ad applicare i provvedimenti la prima volta fu nominato il minore Giovanni da Capistrano, la seconda il suo confratello Lorenzo da Palermo. Callisto III ripeté la bolla nel 1456, nominando prima il minore Pietro da Carcano e l'agostiniano Giovanni Antonio da Imola, poi tutto il clero regolare ad applicare i provvedimenti della bolla³⁷.

L'applicazione delle bolle, la pubblicizzazione delle scomuniche automatiche e non, e la vigilanza sull'usura in generale toccava ai predicatori, alle curie vescovili e ai teologi. Bernardino da Siena aveva predicato nel Veneto già nel 1422-1423: sappiamo che a Padova per la Quaresima del 1423 si disse “meravigliato” perché né a Padova, né a Vicenza, né a Verona gli ebrei dovevano portare il segno distintivo, perché dispensati da ciò dal papa, e consigliò i cittadini di intervenire loro a rettificare la situazione. Bernardino fece il suo ultimo giro di prediche nel Veneto nel 1443, l'anno del capitolo generale dei francescani, tenuto a Padova, nel quale Eugenio IV sosteneva la candidatura di Alberto da Sarteano come vicario generale per gli Osservanti. Bernardino predicava anche a Vicenza e il giurista Nievo ricordava nei suoi trattati contro l'usura degli ebrei che nello stesso anno gli ebrei venivano cacciati dalla città (Scuro); il Tomitano racconta che Bernardino in quell'occasione avrebbe detto ai vicentini “deponite usuras et cessabit pestis”, confermando il ricordo del Nievo, perché la peste cessò; egli predica lo stesso anno anche a Verona, assieme ad Alberto da Sarteano (Varanini). Anche se non abbiamo i suoi sermoni, sappiamo che Bernardino non tralasciava mai il tema dell'usura, come traspare da una lettera scritta da Padova il 14 aprile al suo amico e medico curante, l'umanista Pietro Tommasi, poco prima di spostarsi nella città lagunare. Solo tre giorni prima il Senato veneziano si premurava di insistere che gli ebrei portassero il segno giallo, per ridurre il rischio che “avessero relazione” (*se immiscerent*) con donne cristiane, e di vietare che tenessero scuole pubbliche di gioco, danza, canto, strumenti musicali, “doctrine” o altro, scuole che riscuotevano un gran successo presso i giovani cristiani. A maggio si obbligarono specificamente le donne ebee, che qualche legislatore vedeva come non comprese, per un cavillo sul fatto che il *genus femininum* non fosse stato esplicitato nel provvedimento del mese precedente, di portare il segno giallo sempre per il rischio del “se immiscere”, ora con un cristiano, “propter periculum creature que nasceretur iudea”; e la multa per i colpevoli di reato fu aumentata di quasi sei volte. È difficile, guardando i temi e il lessico di queste

leggi, non immaginare che le recenti bolle di Eugenio IV e l'imminenza della visita di Bernardino a Venezia non fossero dietro queste iniziative³⁸. Un altro osservante, Giovanni da Capistrano, era attivo nel Veneto negli stessi anni. Egli infatti predicò a Verona, dove risiedette per un semestre nel 1437-1438 mentre scriveva il suo trattato *De usuris*, e a Venezia nel 1439 (Varanini); a Vicenza predicò nel 1451 (Scuro)³⁹.

Gli indizi cronologici sono dunque numerosi; anche se non si conoscono specificamente i temi dei sermoni, la contemporaneità dei cicli delle prediche dei frati minori osservanti con l'atmosfera fortemente negativa nei confronti degli ebrei non può essere una mera coincidenza.

Non tanto quanto i predicatori, ma anche i vescovi si spostavano, spesso e volentieri verso sedi più prestigiose e magari più remunerative, dove – se risiedevano – portavano le loro esperienze nella missione pastorale, nella riforma della morale e – presumibilmente – nel rapporto con gli ebrei e nell'applicazione delle direttive papali nei loro riguardi. Ma visto che spesso i vescovi non erano residenti, Angela Möschter ha messo giustamente in rilievo la figura del vicario vescovile, riportando il caso di Antonio “de Duccis de Florentia” che era a Treviso nel 1438-1442 con Ludovico Barbo, a Vicenza nel 1446-1450 con Francesco Malipiero, a Padova nel 1451-1456 con Fantino Dandolo, poi di nuovo a Treviso nel 1457-1463 sotto il vescovo Marco Barbo, nipote di Ludovico Barbo; del personaggio, mobile e chiaramente molto richiesto, in sé e del suo operato invece non si sa finora praticamente niente⁴⁰.

Vediamo gli spostamenti di qualche vescovo veneziano nelle diocesi di Terraferma. Fantino Dandolo passò da Candia a Padova (1448), ambedue città con importanti comunità ebraiche; il teologo e umanista Domenico dei Dominichi passò da Torcello a Brescia (1464); Giacomo Zeno, nominato prima a Feltre-Belluno nel 1449, passò a Padova nel 1460, dove ci fu – nel 1469 – il primo tentativo, subito fallito, di fondare un Monte di pietà, mentre sempre da Feltre Ludovico Donà passò a Bergamo (1465) e Pietro Barozzi a Padova (1487), dove fondò il secondo Monte di pietà del luogo; da Treviso Ermolao Barbaro, il giovane, passò a Verona (1453) e Marco Barbo a Vicenza (1464), prima della nomina a patriarca di Aquileia (dove non risiedette mai)⁴¹. Ermolao Barbaro, nella veste di governatore di Perugia, sostenne la fondazione del Monte dei poveri e chiamò come predicatore Michele da Carcano di Milano “onde rimuovere l'incombente scomunica ‘propter iudeorum privilegia’” (1462): un esempio eloquente del fatto che la scomunica automatica e gli effetti delle bolle papali continuarono a preoccupare le autorità, obbligando di conseguenza i vescovi a ricercare soluzioni, ad esempio col concedere ai francescani osservanti una ‘sponda’ per i loro progetti anti-usurari e anti-ebraici.⁴² Insomma, le esperienze in materia si accumulavano e si trasmettevano, da persona a persona, da sede vescovile a sede vescovile.

Allo stesso tempo, non si deve credere che tutto il quadro fosse in bianco e nero, privo di sfumature. Brian Pullan sottolineava l'importanza della lettera in controtendenza del cardinale Bessarione al doge Cristoforo Moro del 18 dicembre 1463. Il Moro, rettore a Padova nel 1443 quando conobbe Bernardino

da Siena, del quale fu – una volta canonizzato – molto devoto, probabilmente aveva sollecitato una autorevole enunciazione sulla questione degli ebrei dal legato pontificio durante il suo soggiorno a Venezia per la questione della crociata contro i turchi. Il cardinale, che promuoveva la convivenza con gli ebrei come occasione per convertirli, parla dei vantaggi economici del prestito ebraico, più economico (“pro minori dispendio”) del prestito dei cristiani, contrattato con gli ebrei nelle condotte stipulate a livello locale. In risposta a chi voleva invalidare questi contratti egli dichiarò, nella sua veste di legato, che le condotte dovevano essere osservate e che si doveva permettere agli ebrei “di vivere, risiedere, commerciare e associarsi liberamente con cristiani in pace e armonia”. Peraltro, una impostazione del genere era talmente contraria alle bolle papali emesse e ripetute da Eugenio IV a Callisto III da apparire velleitaria, specialmente in considerazione del fatto che era già avviato il movimento per la fondazione dei Monti di pietà che era, com’è stranoto, sia anti-usurario sia anti-giudaico⁴³.

Va comunque detto che non tutta l’attenzione alla questione dell’usura in quel breve torno di tempo era diretta verso il prestito ebraico, ma toccava anche gli strumenti finanziari più usati sulle grandi piazze. Innanzi tutto, possiamo ricordare come Gerardo Landriani, nominato vescovo di Como da Eugenio IV nel 1437, nel concretizzare la pratica riformatrice delle visite pastorali nel 1444-1445, fece interrogare i preti, com’era comune, “si tenet concubinam et si mutuat ad usuram et si facit mercantias”, per poi domandare però dei suoi parrocchiani “si aliqui laici faciunt contractus feneraticios”; in una delle risposte, l’interrogato distinse con accuratezza “quod sunt aliqui usurarii manifesti..., et quidam alii oculi”⁴⁴. Prassi, teoria e foro spirituale si incontravano. Mentre Eugenio IV era a Firenze, il domenicano Antonino, che il papa avrebbe poi nominato vescovo della città (1445) e commissario apostolico per la soppressione dell’usura in Toscana, dedicò una parte del suo *Confessionale* all’usura e approfondì il suo pensiero al riguardo nella sua *Summa theologiae* del 1449⁴⁵. Il teologo e predicatore Domenico dei Dominichi, veneziano di nascita (poi vescovo di Torcello e Brescia, come accennato), che troviamo nel palazzo di Eugenio IV a Firenze nel 1441 per una disputa sul tema della grazia divina e che sarebbe diventato vicario generale di Paolo II, sembra aver scritto un trattato *De usuris*, che però non è stato ritrovato⁴⁶. Sempre tra fine anni 1440 e 1453 ci fu una specie di dibattito a distanza sulla liceità dello strumento del *cambium per literas* con ricambio, una operazione meramente creditizia. Il giurista Francesco da Pola, nobile trevigiano con stretti legami con l’alto clero veneto (era procuratore del vescovo di Treviso Ermolao Barbaro dal 1448 e consulente del vescovo di Castello [Venezia] Lorenzo Giustinian), affermò che molti investitori veneziani avevano scrupoli di coscienza al riguardo. In risposta alle loro esigenze, egli scrisse un trattato che comprovava la liceità del contratto di cambio e ricambio tra Venezia e Bruges o Londra. Prese posizione contraria il domenicano Leonardo Mattei dello *studium* dell’ordine a Udine, scrivendo nel 1453 che il *recambium* altro non era che cambio “secco” e quindi chiaramente usurario⁴⁷. La questione fu dibattuta fuori Venezia, luo-

go fortemente allergico a discussioni teoriche su temi finanziari, ma il dibattito riguardava il mercato veneziano. Infine, il giurista veronese Bartolomeo Cipolla si attivò nei primi anni Sessanta per dimostrare la illiceità del diffusissimo contratto di livello con retrovendita, dedicando il trattato al vescovo Ermolao Barbaro (Varanini). È importante indicare, anche se legami più diretti non si trovano, la convergenza temporale di una preoccupazione morale nei confronti degli strumenti creditizi più comunemente usati dagli operatori mercantili-bancari cristiani con la lotta contro il prestito ebraico, o semplicemente a favore di soluzioni di legittimità concesse dal papato che salvavano le anime dei cittadini, magari con la promessa di qualche contributo economico da parte degli ebrei.

Le cariche dei rettori veneziani in Terraferma costituiscono un ultimo settore, laico, su cui sarebbe il caso di indagare a proposito di questo intreccio di problemi. Avevano un *turnover* abbastanza rapido, di solito ogni 16-24 mesi, ma nonostante questo potevano influire assai, a favore o contro la presenza di prestatori ebrei. Mi limito qui all'esempio dell'umanista e giurista Lodovico (Alvise) fu Antonio Foscarini, una delle più influenti figure politiche e culturali di Venezia attorno alla metà del Quattrocento. Fu podestà di Ravenna (1438), di Feltre (1439-1440) e di Vicenza (1446); savio di Terraferma tre volte tra il 1449 e il 1451; di nuovo podestà di Verona (1451), di Brescia (1452) e di Padova (1466), prima di essere eletto Procuratore di S. Marco *de ultra* (1471); molto spesso era in viaggio come ambasciatore, più volte per salutare un nuovo papa. La sua impostazione riguardo al problema ebraico – decisamente negativa – la si capta attraverso alcune lettere, mentre alcune coincidenze temporali fanno pensare ad interventi diretti. Iniziò la sua carica di rettore a Feltre proprio nell'anno – 1439 – in cui non veniva più rinnovata la condotta di prestito agli ebrei Salomon e Josep di Augusta a Feltre (i quali nel 1441 si dichiararono falliti “da due anni”). A Verona, dove nell'anno del suo podestariato furono promulgati gli statuti cittadini, predisposti da una commissione della quale fece parte il Cipolla, fu inserito nella nuova compilazione legislativa l'obbligo per gli ebrei di portare il segno distintivo (Castaldini), una clausola inconsueta negli statuti, ma che ricalca provvedimenti già discussi più volte a Verona negli anni 1420 (V. Rovigo). Nel suo epistolario, l'umanista Foscarini inveiva contro i “nequissimi Iudaei”, specie i medici che ingannavano – anzi, che avvelenavano – i cristiani, che sarebbero dovuti essere protetti dalle “sante leggi” del passato che proibivano l'operato dei medici ebrei nei confronti di cristiani. Tra il 1451 e il 1454 si svolsero vari processi contro ebrei di Candia per vilipendio alla religione cristiana nei giorni della Pasqua, e Foscarini si complimentò con l'amico Antonio Gradenigo, sindaco per il Levante, per averli portati davanti ai tribunali, prima a Candia, poi a Venezia, anche se venivano sempre scagionati. Nel 1452 Foscarini stesso venne eletto capitano di Creta probabilmente in rapporto a questa faccenda, anche se in realtà non ci andò. Nel 1458 egli fu uno dei tre Avogadori di comun, assieme al *doctor et miles* Zaccaria Trevisan, noto umanista anche lui, e al *miles* Paolo Barbo, fratello del futuro papa Paolo II, che istruirono la causa che porterà all'annullamento del-

la condotta di Marostica all'ebreo Angelo nel 1458. In una lettera, successiva ma senza data, il Foscarini si vanta di aver perorato la causa dell'esclusione degli ebrei da Marostica, come venne poi deciso in seno al Senato⁴⁸.

Ovviamente il discorso non riguarda solo il Foscarini: tutto l'ambiente umanistico veneziano andrebbe studiato per approfondirne l'atteggiamento d'insieme nei confronti degli ebrei e dell'ebraismo. Consideriamo ad esempio la figura di Paolo Morosini, amico e corrispondente del Foscarini, dotto in ebraico e greco, nonché amico e confidente del Bessarione, dal quale sollecitò la donazione della biblioteca a Venezia (fu lui che si recò a Roma, nel 1468, a prenderla in consegna). Paolo del fu Zillio (Egidio) Morosini fu rettore di Feltre nel 1451, di Crema nel 1454, Savio di Terraferma quattro volte negli stessi anni Cinquanta, Avogador di comun nel 1467 e più volte ambasciatore in missioni importanti, specie per trovare sostegno alla lotta contro i turchi. Egli scrisse un trattato contro la perfidia degli ebrei, dedicato al papa veneziano Paolo II: fu il primo libro ad essere stampato a Padova, nel 1473. È lo stesso Morosini, nella veste di podestà a Treviso nel 1464-1465, a riformare la Camera dei pegni e le aste da essa organizzate per la tutela dei debitori di prestiti su pegno⁴⁹.

Si possono ricordare infine i legami tra l'umanesimo veneziano e quello fiorentino, che aveva anch'esso interessi forti riguardo all'ebraismo. Giannozzo Manetti, durante il suo soggiorno a Venezia come ambasciatore del comune di Firenze nel 1448-1449, si incontrò, oltre che con il vescovo Lorenzo Giustiniani, con gli umanisti Pietro Tommasi e Lauro Querini, con i quali si intratteneva in lunghe e dotte conversazioni. Manetti conosceva l'ebraico, e si servì di queste sue conoscenze per dimostrare che gli ebrei avevano nella loro cultura tutti gli strumenti per capire la verità del cristianesimo: ciò che era probabilmente anche l'obiettivo di un'opera, andata perduta, attribuita a Lauro Querini. Sembra in breve che l'umanesimo, già nei decenni centrali del Quattrocento che qui interessano, non abbia fatto grandi passi oltre l'insistenza dei polemisti medievali sui temi dell' "ostinazione" e della "perfidia" degli ebrei⁵⁰.

L'indagine, che ci si può augurare venga affrontata dagli studiosi in questo campo politico e culturale, quasi non ha limiti ed è abbastanza promettente, anche se spesso soffrirà della mancanza di documentazione sicura con la quale approdare a prove provate piuttosto che a prove solamente indiziarie. Ma la ricostruzione di un'atmosfera culturale a metà Quattrocento è di per se importante.

4. Conclusione

Cercando di tirare le fila, si può osservare quanto sia importante aver potuto definire lo *status* dell'ebreo (e quindi delle comunità ebraiche) nelle terre soggette a Venezia come quello di una sudditanza diretta alla Dominante e quindi agli organi del governo veneziano. Ciò innanzi tutto diminuiva fortemente la giurisdizione di ogni singolo consiglio cittadino di Terraferma che

negoziava le condotte e, eventualmente, concedeva ai banchieri ebraici forme di cittadinanza per lo più temporanee; da parte sua, viceversa, Venezia non concedeva loro diritti di cittadinanza. Il settore in cui maggiormente la soggezione diretta a Venezia si faceva sentire era ovviamente quello fiscale: se da un lato Venezia si arrogava il diritto di tassare gli ebrei residenti nello Stato di terra, dall'altro la premessa di ciò era l'esenzione degli ebrei dalle tasse locali. Inoltre, il potere di stipulare i tassi massimi d'interesse sui prestiti da parte dei singoli consigli, nel trattare con individui o con gruppi di banchieri ebraici, era limitato dal livello della pressione fiscale esercitata da Venezia⁵¹. Parallela alla tassazione degli ebrei era inoltre la prassi di pretendere da loro prestiti o gratuiti o ad interesse. Venezia si avvale del suo diritto anche tenendo conto di un altro obiettivo: spesso accadeva che le giurisdizioni locali dovessero rastrellare prestiti dai banchi ebraici proprio per venir incontro ai loro obblighi nei confronti del fisco veneziano. Le lettere al riguardo scritte dal podestà veronese di Legnago affermano chiaramente che i contribuenti insolventi si sono visti pignorare i beni perché *el zudio* non aveva al momento il liquido necessario "massime per satisfar ai debiti de comun"; l'ebreo quindi viene minacciato dalla cessazione del suo contratto a favore di un eventuale altro ebreo che "servirà de denari abastanza".⁵² C'è da domandarsi, infine, quanto i famosi umanisti politici, patrizi veneziani, tanto preoccupati per l'integrità della religione cristiana, avessero in mente, nella loro opposizione alla presenza degli ebrei nella Terraferma veneta, la ragion di stato secondo la quale avrebbero dovuto provvedere, oltre al credito a buon mercato per i bisognosi, ad entrate fiscali per le casse del governo centrale, ambiti in cui gli ebrei-sudditi giocavano un ruolo così importante.

Note

Abbreviazioni: ASF = Archivio di Stato di Firenze; ASV = Archivio di Stato di Venezia.

¹ S. Boesch Gajano, *Presenze ebraiche nell'Italia medievale. Identità, stereotipi, intrecci*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia*, a cura di M.G. Muzzarelli, G. Todeschini, Bologna 1990, p. 17.

² “Proficuo vicendevole rapporto”: cfr. P.C. Ioly Zorattini, *Gli ebrei a Venezia, Padova e Verona*, in *Storia della cultura veneta*, III (*Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*), t. I, Vicenza 1980, p. 537.

³ *Gli ebrei e Venezia, secoli XIV-XVIII*. Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di storia della società e dello stato veneziano della fondazione Giorgio Cini (Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 5-10 giugno 1983), a cura di G. Cozzi, Milano 1987, pp. 199-320 (parte seconda, “Ghetti e comunità nel Dominio veneto [Venezia, Verona, Padova]: aspetti di vita economico-sociale”) e pp. 563-699 (parte quarta, “Prestatori ebrei e banchi di pegno a Venezia e nel Dominio”, sezione organizzata da R. C. Mueller).

⁴ Dopo le osservazioni di A. Toaff, *Convergenza sul Veneto di banchieri ebrei romani e tedeschi nel tardo Medioevo*, nel volume citato alla nota precedente, p. 595 sgg., ed altri interventi dello stesso autore (in particolare *Gli insediamenti askenaziti nell'Italia settentrionale*, in *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, t. I [*Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*], Torino 1996 [Storia d'Italia, Annali, 11], pp. 165-171: “Treviso, il centro dell'ebraismo askenazita”); cfr. ora, di A. Möschter, *Juden im venezianischen Treviso, 1389-1509*, tesi di dottorato, Università di Treviri 2004, una sintesi della quale viene pubblicata in questa raccolta; ad essa si rinvia anche per ulteriore bibliografia.

⁵ D. Carpi, *L'individuo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei a Padova e nel Veneto nell'età del Rinascimento*, Firenze 2002 (Storia dell'ebraismo in Italia. Studi e testi, XXII); D. Quagliani, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in *Gli ebrei in Italia* cit., pp. 659-675 (a partire dal par. 5, “Il Veneto come crocevia delle dispute anti-giudaiche nel secolo XV”).

⁶ M. Luzzati, *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell'età Moderna*, in *Gli ebrei in Italia* cit., pp. 173-235.

⁷ Carpi, *L'individuo e la collettività* cit. Altra eccezione è l'articolo di D. Jacoby, *New Evidence on Jewish Bankers in Venice and the Venetian Terraferma (c. 1450-1550)*, in *The Mediterranean and the Jews. Banking, Finance and International Trade, XVI-XVIII Centuries*, a cura di A. Toaff e Sh. Schwarzfuchs, Ramat Gan 1989, pp. 151-178, dedicato alle potenti famiglie ebraiche di Piove di Sacco e Camposampiero, nelle vicinanze di Padova.

⁸ Vedi ora la monografia di E. Traniello, *Gli ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento*, Rovigo 2004 (Saggistica, 9).

⁹ *The Jews of Early Modern Venice*, a cura di R. C. Davis, B. Ravid, Baltimore and London 2001.

¹⁰ B. Ravid, *The Venetian Government and the Jews*, nel volume citato sopra, pp. 3-30. In un contesto più generale Ariel Toaff sta affrontando il caso di Venezia nel secondo Quattrocento in un libro di prossima pubblicazione.

¹¹ J. Shatzmiller, *Jacob ben Elie, traducteur multilingue à Venise à la fin du XIII^e siècle*, in “Micrologus”, 9 (2001), pp. 195-202; R. Segre, *Cristiani novelli e medici ebrei a Venezia: storie di Inquisizione tra Quattro e Cinquecento*, in *Una manna buona per Mantova. Man tov le-Man Tovah. Studi in onore di Vittore Colorni per il suo 92° compleanno*, Firenze 2004 (Accademia Nazionale Virgiliana), pp. 381-400.

¹² Nel febbraio 2005 l'autrice ha consegnato la sua tesi di dottorato dal titolo *La donna come soggetto economico nel mondo cristiano e nel mondo ebraico*, Dottorato in Forme della conoscenza storica dal Medioevo alla contemporaneità, Università di Trieste.

¹³ Nel 1452 si scriveva così: “Per hoc consilium quod pro honore et debito suo nemini vult iustitiam denegare sed unicuique, fideli vel infideli, fidem servare”, prima di pagare però con “tot parvulos venetos” svalutati (ASV, *Senato terra*, reg. 3, c. 48v).

¹⁴ Ambedue le città sono state recentissimamente oggetto di studi di ampio raggio da parte di A. Möschter e M. Davide.

¹⁵ A. Möschter ci porta nella stessa direzione nella sua ampia scheda sulla famiglia Rapp, originaria di Norimberga e attiva a Treviso ma non solo, dei cui movimenti migratori dà delle cartine esemplari che coprono più di un secolo di storia della famiglia; *Juden im venezianischen Treviso*, pp. 86-94 e carte 2a-b.

¹⁶ Per non appesantire le note, i riferimenti ai saggi saranno indicati col solo nome dell'autore o dell'autrice riportato tra parentesi.

¹⁷ Il documento, gentilmente indicatomi da Ariel Toaff, è stato pubblicato da F. Babinger in *Ja'aqûb-Pascha, ein Leibarzt Mehmeds II., Leben und Schicksal des Jacopo aus Gaeta*, in "Rivista degli studi orientali", 26 (1951), pp. 87-113, alle pp. 196-197 (ristampato nelle sue *Aufsätze und Abhandlungen zur Geschichte Südosteuropas und der Levante*, voll. 2, Monaco 1966).

¹⁸ Già nell'anno 1400 un ebreo si accordò per prestare a Treviso, ma pretese una preventiva licenza speciale del Dominio (ASV, *Senato misti*, reg. 45, c. 13r, 14 maggio). D'altra parte, fu solo nel 1424 che il Senato decretò che nessuna condotta poteva essere fatta con ebrei prestatori senza preventiva conferma da parte del Senato stesso: ASV, *Senato misti*, reg. 55, c. 7v (30 marzo 1424). Un tentativo di recedere da ciò per il "tedio" che comportava fu bocciato cinque anni più tardi a larga maggioranza; ASV, *Senato misti*, reg. 57, c. 123r (1 luglio 1429).

¹⁹ A. Toaff, *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento*, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia", 4 (2000), pp. 11-36.

²⁰ Vedi per esempio i capitoli di Gubbio del 1431, dove si danno agli ebrei il diritto di possedere "bona mobilia et immobilia, prout et sicut essent veri et originales cives civitatis predictae"; Toaff, *Judei cives?* cit., p. 20

²¹ Toaff, *Judei cives?* cit., p. 28; G. Todeschini, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna 2004 (Intersezioni), pp. 160-162.

²² N. Faldon, *L'archivio storico comunale di Conegliano. Regesto delle pergamene*, Conegliano Veneto (Treviso) 1986, p. 42; *Statuti di Pordenone del 1438*, a cura di G. Oscuro, Roma 1986 (Corpus statutario delle Venezie, 3), p. 127.

²³ Sh. Simonsohn, *History of the Jews in the duchy of Mantua*, Jerusalem 1977, pp. 8-9.

²⁴ La risposta del Condulmer, che non si poteva ammettere la pratica dell'usura in quanto contraria al diritto divino, sembra prefigurare la convinzione, sviluppata negli anni Sessanta dal minore osservante Michele da Carcano e dal giurista Alessandro Nievo, nativo di Vicenza e professore allo Studio patavino, che neanche il papa poteva dispensare dal peccato dell'usura ma neanche da quello di averla permessa. Vedi R. Fubini, *Prestito ebraico e Monte di pietà a Firenze (1471-1473)*, nel suo *Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura*, Pisa 1996 (Percorsi), sp. alle pp. 182-185; questo studio, gentilmente segnalatomi da R. Goldthwaite, è di grande importanza per il nostro tema perché si muove molto al di fuori dello spazio ristretto indicato, minimalisticamente, dal titolo. Vedi anche L. Poliakov, *Les banchieri juifs et le Saint-Siège du XII^e au XVII^e siècle*, Paris 1965, pp. 356-357 e 115. (libro troppo spesso dimenticato, che fu accolto da F. Braudel nella collana "Affaires et gens d'affaires" della sesta sezione dell'Ecole pratique des hautes études).

²⁵ F. Zen Benetti, *Prestatori ebraici e cristiani nel Padovano*, in *Gli ebrei e Venezia* cit., pp. 642-643, e Poliakov, *Les banchieri juifs* cit., pp. 118-119.

²⁶ G. Oscuro, *Organizzazione politica e cariche pubbliche nella Pordenone medievale attraverso l'analisi degli antichi statuti cittadini*, inedita tesi di laurea, Università di Venezia, facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 1981-82 (relatore G. Ortalli), p. 271.

²⁷ Simonsohn, *History of the Jews in the duchy of Mantua* cit., pp. 7-9; tre delle lettere sono state pubblicate da L. Poliakov, *Les banchieri juifs* cit., pp. 356-357. Cavriani proveniva da una delle famiglie più ricche e più in vista di Mantova; alla sua morte lasciò, tra l'altro, 5000 ducati in un cassa nella sacrestia di una chiesa, somma sequestrata dal marchese, ad indicare che non doveva correre buon sangue tra i due (cfr. I. Lazzarini, *Gerarchie sociali e spazi urbani a Mantova dal Comune alla Signoria gonzaghesca*, Pisa 1994 [Piccola Biblioteca GISEM, 4], pp. 124-125, 164).

²⁸ Lo ammette quando istruisce gli ambasciatori alla Dieta di Mantova perché spieghino a papa Pio II che una tassa sugli ebrei dei territori soggetti avrebbe allora reso non più di 5000 ducati "quoniam, prout notorium est, iudei quasi ex omnibus locis nostris a nobis expulsi sunt". Vedi G. B. Picotti, *La Dieta di Mantova e la politica de' Veneziani*, Venezia 1912 (riedito a c. di G. M. Varanini, con Introduzione di R. Fubini, Trento 1996 [Reperti, 3]), p. 469; rinvia a questo passo lo stesso Fubini nel suo *Prestito ebraico e Monte di pietà a Firenze* cit., pp. 182-185.

²⁹ Vedi G. Cracco, *La fondazione dei canonici secolari di S. Giorgio in Alga*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 13 (1959), pp. 70-88, e Id., *Lorenzo Giustiniani: la città un deserto*, Prefazione a *Sancti Laurentii Justiniani Opera omnia*, Firenze 1982, pp. n. n.

³⁰ R. C. Mueller, *The Venetian Money Market. Banks, Panics, and the Public Debt, 1200-1500*, Baltimore 1997, p. 165.

³¹ A. Gow e G. Griffiths, *Pope Eugenius IV and Jewish Money-Lending in Florence: The Case of Salomone di Bonaventura during the Chancellorship of Leonardo Bruni*, in "Renaissance

Quarterly”, 47 (1994), pp. 283-329, a p. 296 e n. 52.

³² Sh. Simonsohn, *The Apostolic See and the Jews*, 6 voll., Toronto 1988-90, II, p. 823, doc. 703.

³³ Vedi la parziale traduzione inglese del processo (conservato in ASF, *Atti del Capitano*, 3212, sotto le date 3 novembre e 5 dicembre 1434) a cura di G. Brucker in *The Society of Renaissance Florence. A documentary Study*, New York 1971, pp. 245-246 (non ripreso nell'edizione italiana a cura di S. Bertelli, Firenze 1980).

³⁴ Gow e Griffiths, *Pope Eugenius IV* cit., pp. 285-297. Da notare che contemporaneamente il papa diede ai frati minori l'incarico di perseguire *inter alia*, in Francia, quei cristiani ed ebrei che affermassero che l'usura non era un peccato; Simonsohn, *The Apostolic See and the Jews* cit., II, doc. 706 del 24 febbraio 1437.

³⁵ Gow e Griffiths (*Pope Eugenius IV* cit., pp. 293, 298-300) asseriscono, forse esagerando, che il biennio costituisce “a wholesale reversal of policy” da parte del papa. Per le bolle vedi Simonsohn, *The Apostolic See and the Jews* cit., II, docc. 620 pp. 720-721 e 614, pp. 711-713. Una delle bolle di Martino V del 1423, che ne revoca una dell'anno precedente sul comportamento che i cristiani dovevano tenere con gli ebrei, sul fatto che i predicatori potessero o meno inveire contro gli ebrei, e sulla giurisdizione dell'Inquisizione nei confronti degli ebrei, fu copiata in nel reg. 26 (oggi perduto) della Quarantia Criminal veneziana, da dove fu copiata da Marin Sanudo; vedi ASV, *Quarantia Criminal*, reg. 14bis, c. 105. L'articolo citato di Gow e Griffiths conclude studiando il processo fiorentino del 1441 contro l'ebreo Salomone di Bonaventura, prestatore illegittimo a Firenze ma legittimo a Prato. Si trattò di una parodia della giustizia repubblicana, quantunque l'imputato non fosse coperto dal trattamento “tamquam civis” garantito al firmatario della condotta: con la complicità del papa, egli fu multato per ben 25.000 fiorini (e di conseguenza rovinato economicamente), esattamente l'ammontare di cui aveva bisogno il comune per l'acquisto dal papa di Borgo San Sepolcro.

³⁶ Simonsohn, *The Apostolic See and the Jews* cit., II, docc. 740, 745; B. Pullan, *Rich and poor in Renaissance Venice*, Oxford 1972, pp. 449-450; Simonsohn, *History of the Jews in the Duchy of Mantua* cit., p. 6. La bolla riporta alcuni dei temi sviluppati da Bernardino da Siena nelle sue prediche a Padova nel 1423, quando ammoniva gli ascoltatori del pericolo dei rapporti con ebrei, dicendo loro di non mangiare assieme ad un ebreo, di non frequentare i bagni con uno di loro, di non rivolgersi ad un medico ebreo. Vedi N. ben-Aryeh Debby, *Jews and Judaism in the rhetoric of popular preachers: the Florentine sermons of Giovanni Dominici (1356-1419) and Bernardino da Siena (1380-1444)*, in “Jewish History”, 14 (2000), p. 188 (dove cita da un noto saggio di D. Owen Hughes).

³⁷ Simonsohn, *The Apostolic See and the Jews* cit., II, docc. 765, 783, 837-839.

³⁸ A. M. Berengo Morte ofm, *San Bernardino da Siena nelle Venezie*, Verona 1945, ricostruisce l'itinerario bernardiniano, città per città. Scrivendo a Tommasi prima di andarlo a visitare, Bernardino usa il termine come metafora: “sine usura foenerator”, “sine peccato usurarium”. Egli avrebbe sostato a Venezia dal 1 luglio a tutto agosto del 1443; op. cit., pp. 39-40. Le leggi che miravano alla protezione di “pueri et adolescentes” si trovano in ASV, *Senato Terra*, reg. 1, cc. 92r (11 aprile 1443, proponente: Guido da Canal, consigliere; votazione: 104-3 con due astenuti) e 94v (25 maggio, proponenti i capi della Quarantia, Lorenzo Longo, Francesco Foscarini e Francesco Dolfin; votazione: 76-27 con due astenuti), testi che devo alla generosità di Stefano Piasentini.

³⁹ Sul trattato vedi G. Todeschini, *Giovanni da Capestrano, economista e politico del Quattrocento*, in *Giovanni da Capestrano nel sesto centenario della nascita, 1386-1986*, in “Bollettino della Deputazione abruzzese di storia patria”, 76 (1986), pp. 34-38. Vedi anche R. Rusconi, *Predicatori ed ebrei nell'arte italiana del Rinascimento*, in “Rivista di iconografia medievale e moderna”, 3 (2004), pp. 148-161.

⁴⁰ Möschter, *Juden im venezianischen Treviso* cit., I, p. 142.

⁴¹ Per gli spostamenti ci si è giovati di C. Eubel, *Hierarchia catholica medii aevi*, Monaco, 1913- e dei profili disponibili nel *Dizionario biografico degli italiani*.

⁴² Fubini, *Prestito ebraico e Monte di pietà a Firenze* cit., p. 182.

⁴³ Pullan, *Rich and Poor* cit., pp. 454-455.

⁴⁴ Cfr. *La visita pastorale di Gerardo Landriani alla diocesi di Como (1444-1445)*, a cura di E. Canobbio, Milano 2001 (Materiali di storia ecclesiastica lombarda [secoli XIV-XVI], 4), pp. 73-74, 113-114, 130, 132-133, 138, 143, 149, 155, 168, 191, 193.

⁴⁵ J. T. Noonan, Jr., *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge (Ma) 1957, p. 77.

⁴⁶ H. Jedin, *Studien über Domenico de' Domenichi (1416-1478)*, Mainz 1958, p. 296 (opera gentilmente procuratami da G. Ceccarelli). Fu canonico – residente – a Cividale e inviato del governo

veneziano presso Eugenio IV nel 1446, prima della nomina a vescovo di Torcello nel 1448 (op. cit., pp. 180-181). Cfr. anche i profili a lui dedicati da H. Smolinsky, *Dominici, Domenico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 40, Roma 1991, pp. 691-695 e in M. King, *Venetian Humanism in an age of patrician dominance*, Princeton 1986, pp. 363-365.

⁴⁷ Mueller, *The Venetian Credit Market* cit., pp. 340-345. A Venezia la giurisdizione in materia di cambio secco era di ben quattro magistrature, nominate in leggi del 1411 e del 1479 (vedi R.C. Mueller, *The Procuratori di San Marco and the Venetian Credit Market*, New York 1977, p. 354), mentre Eugenio IV nel 1435 minacciò la scomunica contro chi avesse osato di seguire lo statuto della Mercanzia fiorentina secondo il quale la liceità di un debito "ex causa cambii" era da giudicare in quella corte e non in quella arcivescovile; Gow e Griffiths, *Pope Eugenius IV* cit., doc. 1.

⁴⁸ Per le cariche, vedi ora la banca dati *Rulers of Venice*, dalla quale B. Kohl e A. Mozzato hanno gentilmente estratto i dati sul Foscarini. Vedi anche il profilo dell'umanista in King, *Venetian Humanism* cit., pp. 374-377. Per il caso di Candia, ringrazio A. Toaff per avermi segnalato il vero oggetto di contendere (e non un presunto caso di accusa di assassinio rituale) e il riferimento all'articolo di G. Gardenal, *Ludovico Foscarini e la medicina*, in *Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia, Miscellanea di studi in onore di V. Branca*, III/I, Firenze 1983, pp. 251-263 (i passi qui riferiti sono alle pp. 255-256 e 262). Ringrazio infine M. Melchiorre e R. Scuro per le informazioni fornitemi rispettivamente su Foscarini e Feltre, e su Foscarini e Vicenza/Marostica (per il che cfr. anche R. Scuro, *La presenza ebraica a Vicenza e nel suo territorio nel XV secolo*, Università di Venezia, tesi di laurea, rel. R. C. Mueller, a.a. 2003-2004, pp. 262-263).

⁴⁹ Il trattato del Morosini, autore anche di una descrizione del funzionamento del governo veneziano, porta il titolo *De aeterna temporalique Christi generatione in judaicae improbationem perfidie*; nella dedica al papa si legge: "Summa columna Dei fidei firmata potentis in obstinatam Hebraeorum perfidiamque suam..." Di lui scrive degli Agostini: "Fu egli che pose regola alle Camere de' pegni e la maniera insegnò degli incanti, come pure del vendere e soddisfare i predetti, non che stipendiar gli ufficiali" (G. degli Agostini, *Istoria degli scrittori viniziani*, 2 voll., Venezia 1752, II, pp. 179-188). Cfr. anche i profili in King, *Venetian Humanism* cit., pp. 412-413, e in M. Zorzi, *La Libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi*, Milano 1987, pp. 35-36; e per le cariche da lui ricoperte vedi la banca dati *Rulers of Venice* cit. Già nel 1452 Marostica chiese ed ottenne di poter istituire una Camera dei pegni "pro vendendo ad publicum incantum omnia et singula pignera que tam pro ebreis qui in ea terra erunt quam aliis quibuscumque debitis vendentur; ASV, *Senato terra*, reg. 3, c. 4r (6 ottobre 1451; sulle camere dei pegni, vedi G.M. Varanini, *Tra fisco e credito: note sulle camere dei pegni nelle città venete del Quattrocento*, in Id., *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 125-161). Va ricordato poi che Paolo Morosini era tra coloro che presentarono Bartolomeo Cipolla all'imperatore Federico III per il titolo nobiliare; v. G.M. Varanini, *La Terraferma al tempo della Lega di Cambrai. Proposte per una rilettura del caso veronese*, op. cit., p. 413. Sarebbe infine intrigante immaginarsi con quale o quali di questi leader politici e culturali si sarà incontrato durante la sua missione a Venezia l'inviato del consiglio di Feltre, Donato Tomitano, padre di Bernardino, nel 1470, quando doveva perorare la causa della cacciata degli ebrei dalla sua città (cfr. le osservazioni di M. Melchiorre nel suo contributo in questa sede).

⁵⁰ Vedi F. Trivellato, *La missione diplomatica a Venezia del fiorentino Giannozzo Manetti a metà Quattrocento*, "Studi veneziani", XXVIII, 1994, pp. 203-235, sp. alle pp. 223-226; Ch. Droge, *Giannozzo Manetti [1396-1459] als Denker und Hebraist*, Frankfurt a. M., 1987. Di un'opera del Querini dal titolo *Castigationes haebreorum lib. I, Introductio ad linguam sanctam lib. I, et De mysterio numerorum* parla degli Agostini, *Istoria*, cit., p. 225, che lo prende da F. Sansovino, *Venetia, città nobilissima*, Venezia 1581, p. 246; Querini andò a vivere a Creta dal 1452. Vedi King, *Venetian Humanism* cit., pp. 420, 435. Per un giudizio sul seguito in Ficino e Pico, cfr. G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002, pp. 306-309; per un giudizio sui precedenti, v. J. Cohen, *Scholarship and Intolerance in the Medieval Academy: The Study and Evaluation of Judaism in European Christendom*, "American Historical Review", 91, 1986, pp. 592-613.

⁵¹ Mi limito ad indicare solo due esempi lampanti che dimostrano quanto legato era il servizio di prestito al fisco. Il primo riguarda Venezia stessa nel 1385, quando il Senato permise agli ebrei allora operanti in città l'opzione di chiedere tassi massimi di 10 e 12%, pagando all'erario una tassa annuale di 4000 ducati, oppure di 8 e 10% senza la tassa, e i banchieri optarono per la seconda soluzione (R.C. Mueller, *Les prêteurs juifs de Venise au Moyen-Age*, in "Annales ESC", 30 [1975], pp. 1285 e n. 50, p. 1299). Il secondo è una controversia nel 1398 tra il governo centrale, i rettori

di Treviso, il comune e gli ebrei. Una lettera del rettore diretta al doge spiega, dopo consultazione con gli ebrei prestatori di tutte le località della podesteria di Treviso, che essi non potevano sostenere la tassa annua richiesta loro di 3000 ducati, calcolando il capitale che offrivano e i tassi massimi d'interesse imposti luogo per luogo. Il serrato dibattito che ne seguì, illustrato da A. Möschter nella sua tesi, mostra come nel giro di un anno si sia arrivati ad un compromesso: gli ebrei abbassarono i tassi d'interesse e il Senato abbassò la tassa da 3000 a forse 1000 ducati. Cfr. al riguardo G. Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV)*, Sommacampagna (Verona) 2004 (Studi e fonti di storia locale, 7), pp. 152-154 e doc. 74, pp. 485-487, e A. Möschter, *Juden im venezianischen Treviso* cit., pp. 162-166 e le relative *Quellen*, nn. 10-15, pp. 408-417.

⁵² G.M. Varanini, *Appunti per la storia del prestito e dell'insediamento ebraico a Verona nel Quattrocento. Problemi e linee di ricerca*, in *Gli ebrei e Venezia* cit., pp. 620 e 627, n. 27 (e in Id., *Comuni cittadini e stato regionale* cit., alle pp. 287-288).